

## COMUNE DI CAGGIANO

### TITOLO 01

- DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI INDIRIZZO -

CAPO 01

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

- POTERE STATUTARIO -

01. IL PRESENTE STATUTO STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI CAGGIANO.

02. ESSO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI E L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI PUBBLICI; DETERMINA LE FORME DI

COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI COMUNI;

PREVEDE LA

PARTECIPAZIONE POPOLARE E L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTI COMUNALI E AI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI.

ART. 02

- FINALITA' -

01. IL COMUNE DI CAGGIANO E' ENTE AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DELLA COLLETTIVITA' DEI CITTADINI CHE VI RISIEDONO, DI CUI CURA GLI INTERESSI E PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. ESERCITA I POTERI E LE PROPRIE FUNZIONI NELL'AMBITO DELLA COSTITUZIONE,

DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA;

RAPPRESENTA LE ISTANZE POLITICHE, CULTURALI E SOCIO ECONOMICHE DELLA COLLETTIVITA' NEL QUADRO DELLA LIBERTA' E DELLA UGUAGLIANZA

AI FINI DELLA TUTELA E DEL PROGRESSO DELLA DIGNITA' UMANA.

ART. 03

- TERRITORIO E SEDE COMUNALE -

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGGIANO SI ESTENDE PER KMQ. 35,26 ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI POLLA, PERTOSA, AULETTA,

SALVITELLE, VIETRI DI POTENZA, S. ANGELO LE FRATTE E SAVOIA DI LUCANIA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE LEGALE DEL COMUNE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO

DI CAGGIANO, ALLA VIA NESTORE CAGGIANO, N. 01 .

ART. 04

- SEGNI DISTINTIVI -

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO

VIETATI, SALVO DIVERSO PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 05

- ALBO PRETORIO -

01. NEL PALAZZO CIVICO E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO

PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUEST' ULTIMO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 02

- LINEAMENTI PROGRAMMATICI -

ART. 06

- PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE -

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI

PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, POLITICHE

E SINDACALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO

INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI

ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON

GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, IL COMUNE ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE

RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO, FAVORENDO

OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 07

- ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO -

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL

QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI

UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI E TURISTICI.

02. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI

PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

ART. 08

- SVILUPPO ECONOMICO -

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. VALORIZZA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E DELLE PICCOLE IMPRESE; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

ART. 09

- TUTELA DELLA SALUTE -

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO.

02. INCENTIVA, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, LA MEDICINA SOCIALI, SCOLASTICA E SPORTIVA, DI CONCERTO CON GLI ORGANISMI PREPOSTI.

ART. 10

- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO -

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 11

- PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO -

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT E IL TURISMO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI,

RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE, LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI

ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI,

ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08

GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SONO DISCIPLINATI

DA APPOSITO REGOLAMENTO, APPROVATO CON DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 25.02.1991 , CHE PREVEDE ALTRESI' IL CONCORSO

DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE

SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI

FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

## TITOLO 02

- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

ART. 12

- ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE -

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E

IL SINDACO.

## CAPO 01

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 13

- ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA -

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RESTA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE

DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

## ART. 14

- COMPETENZE E ATTRIBUZIONI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTA DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE

ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI,

ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE

NORME REGOLAMENTARI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON

ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA' .

08. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 15

- PRIMA ADUNANZA -

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE

RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO, DI CUI ALL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO, CONVOCA

LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO

DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. LA PRIMA ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO

AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DI CONSIGLIERI.

ART. 16

- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE FORMULA L'ORDINE

DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE MODALITA'

E I TEMPI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. IL- CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

A) PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

B) PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLA PREC. LETT. B) L'ADUNANZA DEVE TENERSI ENTRO VENTI

GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI

CUI AGLI ARTT. 15 E 16 DEL PRESENTE STATUTO, PREVIA

DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO, AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 04 DELLA LEGGE

08.06.1990 N. 142 .

06. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI

SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 17

- SISTEMI DI VOTAZIONE -

01. DI REGOLA LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE PER ALZATA DI MANO

O PER APPELLO NOMINALE.

02. SI DA LUOGO A VOTAZIONE SEGRETA SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI

DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO.

ART. 18

- COMMISSIONI CONSILIARI -

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI

DI COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI, COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E

NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO

REGOLAMENTO. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O

PER DELEGA.

03. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE VENGONO COSTITUITE, OLTRE ALLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, LA

COMMISSIONE ISTITUZIONALE, LA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E LA COMMISSIONE

ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE.

CAPO 02

- I CONSIGLIERI COMUNALI -

ART. 19

- IL CONSIGLIERE COMUNALE -

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 20

- IL CONSIGLIERE ANZIANO -

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO

PIU'  
VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ED A  
PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 21

- FUNZIONI -

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER  
TUTTI GLI

ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E

POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE  
ED ENTI

AD ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI

UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO  
NEI

CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

03. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL  
REGOLAMENTO.

04. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' CHIEDERE,  
MEDIANTE

RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, DI SOTTOPORRE AL

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DI  
CUI

ALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 , N. 142 .

05. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN  
MATERIE CHE RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA'  
DELL'ENTE.

ART. 22

- GRUPPI CONSILIARI -

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO  
DAL

REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO.

QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', O NELLE MORE DELLA  
DESIGNAZIONE, I

CAPIGRUPPI SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON

COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI  
VOTI PER

OGNI LISTA.

ART. 23

- RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA ED ALTRI ENTI OD  
ORGANISMI

SOVRACOMUNALI -

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA  
"TANAGRO" ED

ALTRI ENTI OD ORGANISMI SOVRACOMUNALI SONO NOMINATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENSO, CON VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA, INTESA COME COMPONENTE ELETTA IN LISTA DIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA.

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. IN CASO DI CONTRASTO DELLE NORME PREVISTE NEL PRESENTE ART. CON QUELLE DEGLI STATUTI DEGLI ENTI OD ORGANISMI SUPERIORI, SI APPLICANO QUESTE ULTIME.

ART. 24

- DIMISSIONI -

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATA AL SINDACO.

02. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO.

03. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL CO.RE.CO. DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 25

- DECADENZA -

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'.

ART. 26

- REGOLAMENTO INTERNO -

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA MATERIA DI CUI AL CAPO PRIMO E CAPO SECONDO DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.



CAPO 03

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 27

- PRINCIPI GENERALI -

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E

DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI

INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

- COMPOSIZIONE -

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI.

ART. 29

- ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI -

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CONTENUTE IN

UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI

SINDACO E DI ASSESSORE E ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA

CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE

DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA

CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SUCCESSIVE SEDUTE, A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNTA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI

RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA

DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 ,  
COMMA 01 , LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE 08  
GIUGNO 1990 , N. 142 .

07. IN OGNI CASO L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO I TERMINI DI CUI AL  
COMMA  
PRECEDENTE, A PARTIRE DALLA DATA DI PROCLAMAZIONE DEGLI  
ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA OPPURE, IN CASO DI  
DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 30

- INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE -  
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E  
ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.  
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA  
COMUNALE  
ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO  
GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.

ART. 31

- DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI -  
01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO  
DEI  
SUCCESSORI.  
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME  
PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO  
AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE  
STATUTO.  
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE,  
LA  
GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA  
DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.  
04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE,  
NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO  
DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI  
A  
SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI  
CONSIGLIERI ASSEGNATI.  
05. NEL CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA  
COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE  
FUNZIONI.

ART. 32

- REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE -  
01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL  
CONSIGLIO  
COMUNALE.  
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON

COMPORTE OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN

CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA

COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, CON VOTO DELLA 03 MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI

DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE

DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA COMPORTE LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 33

- DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI -

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA

CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO

COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B), N. 01) . DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE

ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA

EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. SI

APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 34

- DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE -

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O AI INCOMPATIBILITA' ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 31 COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 35

- REVOCA DEGLI ASSESSORI -

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMA 03 E 04 DELL' ART. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 36

- ATTRIBUZIONI -

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA' CHE, DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' , NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL' ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE: DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

B) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

C) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;

D) ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA, D'IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- E) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
  - F) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;
  - G) CONFERISCE E REVOCA GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;
  - H) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
  - I) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
  - L) APPROVA GLI STORNI DI STANZIAMENTO DA CAPITOLI DI SPESE CORRENTI;
  - M) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
  - N) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
  - O) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA:
  - P) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE;
  - Q) PREDISPONE A RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
  - B) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI;
  - C) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 37

##### - FUNZIONAMENTO -

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO. OGNI QUALVOLTA SI RENDE NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO.

#### CAPO 04

##### - IL SINDACO -

#### ART. 38

##### - FUNZIONI -

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE

ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI

DALLA LEGGE.

04. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI,

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

- ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE -

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORE;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI

ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA

CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE,

G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

H) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE;

I) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE A URGENZA, ESPROPRI, CHE

LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE. COMUNALI;

00. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA

LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI

ESERCIZI COMUNALI.

Q) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL

PRESENTE STATUTO, PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE;

R) SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;  
S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE.

ART. 40

- ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE -

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;

C) COORDINA L'ORDINE DEL GIORNO DA TRATTARE IN SENO ALLA GIUNTA;

D) HA POTERE DI DELEGARE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO

A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E/O CONSIGLIERI;

E) PUO' DELEGARE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI RESPONSABILI

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 41

- ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA -

01. IL SINDACO: . . .

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED

ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE,

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE

AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER

AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E

NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL

COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI

ESPRESSI DALLA GIUNTA;

F) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE

UN

ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;

G) COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE IL REVISORE DEI CONTI COMUNALI ESERCITA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 42

- VICESINDACO -

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

CAPO 01

- ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE -

ART. 43

- LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE -

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE.

02. ASSICURA AI CITTADINI LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SU TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

ART. 44

- LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE -

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE



## ASSOCIAZIONI

ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONE SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCianti, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO E DELLE TRADIZIONI POPOLARI; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

04. UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, DOTATE DELLA STRUTTURA OPERATIVA NECESSARIA, E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI, INTEGRATA CON I RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE INTERESSATA ALL'ARGOMENTO ESAMINATO. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE IN APPOSITO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

## ART. 45

### RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI ED IN MODO PRECIPUO DEI GIOVANI, LE CUI ASSOCIAZIONI ESPRIMONO PARERI MOTIVATI SU TUTTE LE DECISIONI COMUNALI RELATIVE A MATERIE DI LORO INTERESSE (SCUOLA, SPORT, TEMPO LIBERO, ARREDO URBANO, ECC.) E AVANZANO PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE MEDESIME MATERIE.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

- A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLO DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;
- B) FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI E DELLE NORME, PROGRAMMI E PROGETTI REGIONALI, STATALI, COMUNITARI INTERESSATI ALL'ASSOCIAZIONISMO;
- C) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL

TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE, SE NE E' IN POSSESSO, E IL PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

DI INTERESSE PUBBLICO;

D) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, ASSEGNANDO I FONDI NECESSARI DIETRO RELATIVA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE O CONTRIBUISCE ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI INDETTE DA ASSOCIAZIONI O COMITATI.

03. GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO HANNO LUOGO NEI CONFRONTI DI LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE PRESENTINO I SEGUENTI REQUISITI:

A) ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE, VOLONTARIETA' DELL'ADESIONE E DEL RECESSO DEI MEMBRI, ASSENZA DI FINI DI LUCRO, PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI REGISTRI.

ART. 46

- FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA,

PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE

DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO

E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA

CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHiesto CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NEGLI STESSI INDICATI.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E

RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE. CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA

GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONI, CON PUBBLICI AVVISI AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE

CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 47

- DIRITTO DI PETIZIONE -

01. I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 48

- INTERROGAZIONI -

01. LE ORGANIZZAZIONI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI

SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA O AL SINDACO, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 49

- DIRITTO D'INIZIATIVA -

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI, TARIFFE E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ;
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E

FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 50

- REFERENDUM CONSULTIVO -

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM:

A) IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, DI TARIFFE E DI BILANCIO;

B) SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

C) SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA

NELL'ULTIMO QUINQUENNIO;

D) IN MATERIA DI REVISIONE DELLO STATUTO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) UN QUARTO DEL CORPO ELETTORALE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO

PRECEDENTE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' LA COMMISSIONE ISTITUZIONALE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI.

06. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGIONE D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

07. LA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE REFERENDARIE, DI CUI AI

COMMI PRECEDENTI, PUO' ESSERE PRONUNCIATA TRASCORSI

ALMENO DUE ANNI DALL'ULTIMA CONVOCAZIONE DEI COMIZI CONCERNENTI REFERENDUM CONSULTIVI.

08. POTRANNO TENERSI CONTEMPORANEAMENTE CONSULTAZIONI REFERENDARIE SU

ARGOMENTI RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE, DICHIARATE AMMISSIBILI AI SENSI DEI COMMI PRECEDENTI.

09. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 51

- EFFETTI DEI REFERENDUM -

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL

SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 02

- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

ART. 52

- DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO -

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

#### ART. 53

- COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO -

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

#### CAPO 03

- DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE -

#### ART. 54

- PUBBLICITA' DEGLI ATTI -

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE AD ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEGLI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO

AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE  
DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBO NO ESSERE TENUTE A  
DISPOSIZIONE  
DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"  
DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE CAMPANIA E  
DEI  
REGOLAMENTI COMUNALI.

03. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI  
DELLA  
NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO  
PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD  
ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

04. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE,  
COMPLETA

E, PER TUTTI GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA'  
INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A  
GARANTIRE

L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI  
SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'  
ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 55

- DIRITTO DI ACCESSO -

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE  
VISIONE

DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI  
DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA'  
STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O  
ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI O  
PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI  
COSTI.

CAPO 04

- IL DIFENSORE CIVICO -

ART. 56

- ISTITUZIONE. ATTRIBUZIONI -

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL' ENTE E DELLA  
SUA

EFFICACIA IL COMUNE PROMUOVE L'ISTITUZIONE PRESSO LA  
COMUNITA' MONTANA, CONCORDEMENTE CON GLI ALTRI COMUNI CHE VI FANNO  
PARTE, DEL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI  
GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA  
INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI  
DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

TITOLO 04

- FORME DI COLLABORAZIONE -

ART. 57

- PRINCIPIO DI COOPERAZIONE -

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D' INTERESSE

COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO

ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

02. IL COMUNE DI CAGGIANO PUO' SVILUPPARE RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E

CON LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME

ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE

ALL' ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED

AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

CAPO 01

- FORME ASSOCIATIVE -

ART. 58

- CONVENZIONI -

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L' ESERCIZIO

ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'

D' INTERESSE COMUNE, OVVERO L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE,

LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED

ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON

ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 59

- CONSORZI -

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO'

DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON

ALTRI COMUNI ED ENTI PUBBLICI, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCA I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI

APPROVATI DAGLI ORGANI DELLO STESSO; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI

OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO;

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SI PROVVEDERA', ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA

PREVISTI DALL' ATTO COSTITUTIVO, ALLA REVISIONE DEL CONSORZIO IN ATTO AL QUALE PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 60

- UNIONE DI COMUNI -

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 57 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L' OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 61

- ACCORDI DI PROGRAMMA -

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D' INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI

ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL' OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L' ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L' ACCORDO NEL QUALE E'

ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L' ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L' ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO



## SOGGETTO

PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE

A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDONE IL CONSIGLIO, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE, DIRETTO O INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA'

ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

## TITOLO 05

- L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE -

ART. 62

- PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI -

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI

ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

02. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER

CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I FUNZIONARI RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

03. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI

OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DEL PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI,

UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA

COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA

**MOBILITA'**

INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

04. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE PROPOSTE AVANZATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN BASE ALLE METODOLOGIE

DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL

COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA'. ED ALLA COSTI, ALL'ESTENSIONE

DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

05. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI

LAVORATORI COMUNALI PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE SI ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE,

CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

06. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO

DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

07. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ART. SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

**CAPO 01****IL SEGRETARIO COMUNALE****ART. 63****- RUOLO E FUNZIONI -**

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL

SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRAINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONE DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI UFFICI E

SERVIZI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA'

OPERATIVA

DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO

DEGLI. INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE

FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD

ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO'

CHIEDERE IL

PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO

DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE

IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE

SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEI

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE

ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

ESAMINA

COLLEGIALMENTE AI FUNZIONARI I PROBLEMI

ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA SENZA

DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA

LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI, ASSICURA LA REDAZIONE DI VERBALI DELLE ADUNANZE,

SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI

STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE

SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE

DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO;

C) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO

DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI E ALLE

INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

D) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA'

DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI

ORGANI DI CONTROLLO;

E) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

CAPO 02

- FUNZIONARI RESPONSABILI -

ART. 64

- COMPITI DEI DIRIGENTI -

01. SPETTA AI DIRIGENTI:

A) PRESIDERE LE GARE PER GLI ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

B) STIPULARE I CONTRATTI, PER I QUALI E' STATO REDATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A GARE DI ASTA PUBBLICA O DI LICITAZIONE PRIVATA, PRESIDUTE DALLO STESSO FUNZIONARIO;

C) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO;

D) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 53

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

E) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA, NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

ART. 65

- INCARICHI DI FUNZIONARIO -

01. IL COMUNE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A FUNZIONARI, PUO' PROCEDERE

ALL' ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO, IN MISURA DEI

POSTI PREVISTI IN ORGANICO, PER LA DIREZIONE DEGLI UFFICI.

02. L' ASSUNZIONE PUO' ANCHE AVVENIRE, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO, O ECCEZIONALMENTE.

DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI

RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

03. I FUNZIONARI ESTERNI DEVONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI RICHIESTI DALLA

QUALIFICA DA RICOPRIRE.

04. PER OBBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI IL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE

COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 66

- DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI -

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA GLI UFFICI O SERVIZI E CONFERISCE L' INCARICO

DI DIREZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE SECONDO LE

MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

02. L' INCARICO DELL' UFFICIO O SERVIZIO E' TRIENNALE ED E' RINNOVABILE O REVOCABILE, IN QUALUNQUE TEMPO, CON PROVVEDIMENTO DELLA

GIUNTA COMUNALE IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 51 COMMA 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

#### CAPO 03

- UFFICI E PERSONALE -

ART. 67

- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE -

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI

DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E'

ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 68

- PERSONALE -

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO, N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AGLI INCARICATI DELLA DIREZIONE

DELLE AREE FUNZIONALI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI

PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL'

ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE ANCHE A NORMA DEL D.P.R. 03 AGOSTO 1990 , N. 333 , ARTT. 02 E 03 .

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

#### CAPO 04

- I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI -

ART. 69

- SERVIZI COMUNALI -

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA

ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

04. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

05. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI

APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 70

- GESTIONE IN ECONOMIA -

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE O LA

CONCESSIONE A TERZI.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE

STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI

SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI

CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO

DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONE, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI

UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

#### ART. 71

- LA CONCESSIONE A TERZI -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI

CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI CUI COSTI

SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 72

- AZIENDA SPECIALE -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, PUO' DELIBERARE GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DAI PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUEST'ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 73

- ISTITUZIONE -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO:

- A) I COSTI DEI SERVIZI;
- B) LE FORME DI FINANZIAMENTO;
- C) LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA:

- A) I CRITERI E LE MODALITA' DA SEGUIRE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE;
- B) LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE;
- C) LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE;
- D) L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE;

E) LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

ART. 74

- SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE -

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE

PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

TITOLO 06

- L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

CAPO 01

- LA GESTIONE ECONOMICA -

ART. 75

- FINANZA LOCALE -

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE

IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ADEGUANDOSI IN

TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA

LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI REGIONALI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO

FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE

ALTRESI' INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE

DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 76

- BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE S'INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31

OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.



03. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA,

NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

05. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO

DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN

PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA

DETTAGLIATA ED INTELLIGIBILE, PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA O, IN MANCANZA, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 77

- LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI -

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL

COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA',

SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL

COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSA FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI

AI PRECEDENTI COMMA.

#### ART. 78

- TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE -

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE CHE HA LA DURATA DI

UN ANNO ED E' RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE

MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E

DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO  
ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.  
04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A  
MEZZO  
DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE  
PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE  
DELL'ENTE,  
LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE  
CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.  
05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL  
SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE  
COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER LA  
DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

ART. 79

- RISULTATI DI GESTIONE -

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI I COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI  
CONSEGUITI  
PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA OD INTERVENTO,  
SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI  
NEL  
RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO  
CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA  
GIUNTA  
COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI  
RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.  
02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO  
COMUNALE  
ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

- IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE -

ART. 80

- REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON SCRUTINIO SEGRETO, A  
MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI  
CONSUNTIVI.  
02. IL REVISORE DEI CONTI VIENE SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE  
DALLA  
LEGGE.  
03. DURA IN CARICA TRE ANNI E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE.  
04. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 81

- FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE -

01. AL REVISORE DEI CONTI E' DEMANDATA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA'  
CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

02. IL REVISORE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RESULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

03. LA SUDETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE

AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA, DI CUI ALL` ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE, E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE.

05. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI

INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SE RICHIESTO.

06. IL REVISORE, ALTRESI' HA ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DEL COMUNE.

07. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI

DELLA DECADENZA E REVOCA DEL REVISORE SI

APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

#### CAPO 03

- PROPRIETA' COMUNALE -

ART. 82

- BENI COMUNALI -

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL

COMPLESSO DI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

ART. 83

- BENI DEMANIALI -

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI

TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 C.C. .

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU'

EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE, IL MERCATO E IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 84

- BENI PATRIMONIALI -

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA, IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO.

03. DETTI BENI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

04. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE, IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 85

- AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI -

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO APPOSITO INVENTARIO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA SONO RESPONSABILI PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DISPONIBILI COMPATIBILMENTE CON ESIGENZE DI TIPO PUBBLICO E SOCIALE, POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 04

- I CONTRATTI -

ART. 86

- PROCEDURE NEGOZIALI -

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI E ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON

L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE;

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

## TITOLO 07

- L'ATTIVITA' NORMATIVA -

CAPO 01

- REGOLAMENTI -

ART. 87

- AMBITO DI APPLICAZIONE -

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA,

MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE SPESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILTA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA

L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 88

- PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI -

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE

COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI, COSI' COME PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIO ESAME DELLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA

COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

#### CAPO 02

- ORDINANZE SINDACALI -

ART. 89

- ORDINANZE ORDINARIE -

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI

ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO O GLI ASSESSORI EMETTONO ORDINANZE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE.

ART. 90

- ORDINANZE STRAORDINARIE -

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' , IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA'

E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE.

03. L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI

MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

#### CAPO 03

- REVISIONE DELLO STATUTO -

ART. 91

- MODALITA' -

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO

DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE

NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE

NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO

STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO

DI

ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

04. LA COMMISSIONE ISTITUZIONALE OLTRE AD ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO, FORMULA PROPOSTE DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

TITOLO 08

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

ART. 92

- ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO -

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL

COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E

DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.